

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)**

**Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005
Nuovo Codice delle Assicurazioni Private**

SOCIETA' ASSICURATRICE :

BROKER di ASSICURAZIONE : **AON Spa**
Piazza Galimberti, 2/b - 12100 CUNEO

DATI ANAGRAFICI

POLIZZA Nr.

EFFETTO 31 maggio 2012

SCADENZA 31 maggio 2016

DURATA Anni 4

RATEAZIONE Annuale

CONTRAENTE **Consorzio Intercomunale Soc Ass.le Valle di Susa**

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

DEFINIZIONI

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Società: l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro

Risarcimento diretto La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Broker: AON SPA, Piazza Galimberti, 2/b - CUNEO quale BROKER incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società

Legge: D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni

Regolamento: I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - GARANZIA R.C.A

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
 - b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato,
 - c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione,
 - d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo,
 - e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento
 - f) entro il limite massimo di € 250.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale,
 - g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private,
 - h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest'ultimo.
 - i) La responsabilità civile dell'Ente Contraente per eventuali danni dovuti a vizi occulti del veicolo o a mancata o insufficiente manutenzione dello stesso, salvo che, venga riscontrato dolo da parte dell'Ente Assicurato. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
- Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Relativamente a conducenti che risultassero amministratori, dipendenti, segretario, o collaboratori, anche occasionali, dell'Ente Contraente, l'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'Assicurato, o risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;

e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato.

L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente (amministratori, dipendenti, segretario e collaboratori anche occasionali dell'Ente), e/o Contraente;

f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada.

Relativamente a conducenti che risultassero amministratori , dipendenti, segretario, o collaboratori , anche occasionali, dell'Ente Contraente, l'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata e purché l'uso di sostanze stupefacenti derivi da regolare e comprovata prescrizione medica;

g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli edifici dell'Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano. .

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 – Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente autorizzati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre comunque:

- a) per la rata iniziale relativa alla stipulazione della polizza, dalle ore 24 del giorno indicato nella sezione DATI ANAGRAFICI
Il pagamento della rata iniziale della polizza dovrà avvenire entro trenta giorni dall'effetto della polizza senza che ciò impedisca la regolare decorrenza della garanzia di polizza, alla data stabilita in contratto.
- b) per il rinnovo della polizza, dalle date di scadenza stabilite a condizione che venga effettuato l'ordine di pagamento entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza. Trascorso tale termine, salvo accordi tra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno indicato nella determinazione di pagamento.
- c) Alla scadenza del 31/05/2016, in caso di proroga del contratto richiesta dal Contraente con Appendice di proroga o mediante emissione di nuovo contratto avranno validità i giorni di mora di cui all'art. 1901 Cod. Civ. elevati da 15 a 30

Art. 7 – Effetto, Durata Dell'assicurazione - Esclusione Tacita Proroga, Risoluzione Anticipata.—

La polizza ha effetto dalle ore 24.00 del 31/05/2012.

La durata della polizza viene stabilita in anni 4.

Alla data del 31/05/2016 la POLIZZA si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente .

È comunque in facoltà del Contraente e della Società di rescindere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo, dalla data del 31/05/2013 mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi alla Società o al Contraente almeno sessanta giorni prima della data di scadenza.

La Società si impegna a consegnare i contrassegni al Contraente entro la data di decorrenza della presente polizza ed entro la data della scadenza delle annualità successive, anche se non è ancora stato corrisposto il relativo premio.

Art. 8 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
- b) tariffa a premio fisso con maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus)
- c) tariffa a premio fisso senza applicazione di regole evolutive.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i periodi di osservazione stabiliti dai regolamenti adottati dall'ISVAP.

Art. 9 – Polizza Libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni stabilite nella scheda di offerta in sede di gara.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;

- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purchè non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società.

Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Le differenze di premio eventualmente risultanti saranno regolate alla fine di ogni annualità assicurativa in sede di regolazione del premio e dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.

Art. 10 – Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamen te nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.

b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 11 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 14 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

L'impresa si impegna comunque a richiesta dell'Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia, diritto che permane anche per il conducente imputato.

Anche nel caso di vertenze giudiziali civili che si concludono con il risarcimento del danno entro il limite della franchigia, per l'attribuzione delle spese giudiziali si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell'art. 1917 C.C.

Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente " L' ATTESTAZIONE SULLO STATO DI RISCHIO " per ogni singolo veicolo ai sensi dei regolamenti adottati dall'ISVAP.

Art. 16 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 17 - Rimborso del premio per il furto del veicolo

In caso di furto di un veicolo, a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 17 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, alla scadenza annuale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 – Adeguamento del premio di rinnovo della garanzia R.C.A.

Qualora la Società, alle scadenze annuali intenda proporre variazioni di natura esclusivamente economica con adeguamenti tariffari che prevedano condizioni di premio relative ai veicoli e natanti assicurati maggiori (escluse le regole evolutive derivanti da BONUS/MALUS e PEJUS) deve comunicare all'Ente i nuovi premi assicurativi che andranno in vigore nel periodo annuo successivo, entro i 90 giorni che precedono le sopra indicate scadenze annuali della POLIZZA.

In tal caso l'Ente potrà decidere se accettare o rifiutare le nuove condizioni di tariffa.

Nel caso in cui l'Ente non comunichi, almeno entro 15 giorni prima delle sopra indicate scadenze, di non accettare i nuovi premi proposti, si stabilisce che la POLIZZA si intende rinnovata alle nuove condizioni di premio comunicate dalla Società e l'Ente Contraente sarà tenuto a pagare le nuove condizioni di premio. In caso di mancata accettazione la polizza si intende risolta dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione come sopra indicato.

Art. 21 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro ove ha sede l'Ente Contraente.

Art. 22 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 23 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 24 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 26 – Clausola Broker

Alla Società di brokeraggio AON Spa, con sede a Milano in Via A. Ponti, 8/10 per tramite della filiale di Cuneo è affidata l'assistenza nella gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità intermediario consulente dell'Ente Contraente, ai sensi del D.LGS 07/09/2005 N. 209.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione, potrà avvenire anche per il tramite dell'intermediario ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno anche essere svolti per conto dell'Assicurato dalla AON SpA.

GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

art. 1 Cristalli (garanzia non valida per ciclomotori e motocicli)

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati dell'autovettura assicurata: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, in conseguenza della rottura degli stessi.

La garanzia non comprende:

- le rigature, le segnature, le screpolature e simili;
- i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione degli stessi.

La garanzia é prestata fino alla concorrenza di Euro 750,00= per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

art. 2 . Danni Per Imbrattamento

Intendendosi il rimborso delle spese sostenute dall'Ente Contraente proprietario del veicolo a seguito di danneggiamento alle parti interne del veicolo, in conseguenza del trasporto occasionale per soccorso di vittime di incidenti stradali.

La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati od infermi per fatto non connesso ad eventi di circolazione stradale.

Il trasporto deve essere provato da idonea dichiarazione rilasciata da addetti del pronto soccorso, da personale medico di nosocomi e/o ospedali o da Pubblica Autorità.

La garanzia é prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per ogni sinistro.

art. 3 Perdita Chiavi del Veicolo

La Società indennizza il rimborso delle spese, sostenute e documentate, per l'apertura delle portiere e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all'autoveicolo identificato in polizza. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi di antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, con il limite di € 750,00 per ogni sinistro.

art. 4 Rimborso Imposta di Proprietà del Veicolo

La Società indennizza il risarcimento del danno corrispondente alla perdita della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del sinistro indennizzabile a termini di polizza e la data di scadenza dell'imposta pagata. La garanzia è operante in caso di perdita totale e definitiva del veicolo/natante assicurato.

Garanzie Accessorie A.R.D. (Auto Rischi Diversi)

(Garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)

Art. 1 Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 10, 11, 12, 13 del presente capitolo.

Art. 2 Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

Art. 3 Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 4 Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

Art. 5 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1) Per le garanzie di cui all'art.10 – Incendio

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

2) Per le garanzie di cui all'art.11 – Furto, rapina, estorsione ed art. 12) Eventi Socio – Politici.

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

3) Per le garanzie di cui all'art.13 – Danni accidentali

Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art.6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art.7 Modalità di liquidazione del danno

Per Autovetture

a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura del 1,5 % per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino a 5 anni dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato un deprezzamento fino ad un massimo del 50%.

Per altri veicoli:

c) In caso di danno totale la Società rimborsa nel limite del capitale assicurato, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura del 1,5 % per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.

Dal valore del veicolo al momento del sinistro verrà detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

d) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE PER TUTTI I VEICOLI :

La Società provvede oltre alla liquidazione del danno ad indennizzare **nel limite massimo di € 2.000,00** per ogni sinistro i maggiori costi regolarmente documentati e relativi a:

A. recupero, traino, trasporto, parcheggio e custodia presso officine per riparazioni o per la demolizione

B. costo per la cancellazione al P.R.A. del veicolo danneggiato

- C. spese di immatricolazione e passaggio di proprietà di un nuovo veicolo simile (solo se il veicolo danneggiato sia risultato di proprietà del Contraente e sia stato presentato idoneo certificato comprovante la perdita di possesso del veicolo danneggiato).

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 8 Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 9 Pagamento dell'indennizzo

9.1 – Pagamento dell' indennizzo Al Contraente

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno la Società provvede al pagamento dell'indennizzo direttamente al Contraente entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle quietanze di pagamento.

9.2 - Pagamento dell'indennizzo Al Riparatore

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno la Società ha facoltà di provvedere al pagamento dell'indennizzo direttamente al riparatore convenzionato con la Società, a seguito di accordo intervenuto tra la Società e il riparatore cui il Proprietario del veicolo ha rilasciato opportuna delega ad incassare dalla Società la somma pattuita per la riparazione.

Art. 10 Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni

materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione e scoppio anche esterni al mezzo.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

I danni derivanti dal mancato uso del veicolo o suo deprezzamento;

I danni derivanti da guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo

Art. 11 Furto

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

Furto e rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;

Mancato uso dell'autoveicolo o del suo deprezzamento;

Guerre, insurrezioni e fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

In caso di sinistro, liquidabile a termini di polizza, la Società corrisponderà la somma concordata tra le parti, a titolo di indennizzo, con l' applicazione di una FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA di € 250,00 (duecentocinquanta)

Art. 12 Eventi Speciali

Oggetto della garanzia:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di terremoto, eruzioni vulcaniche, rottura di ponti, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti, sprofondamento di strade, allagamenti, maremoti, crollo di edifici e manufatti in genere, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine.

In caso di sinistro, liquidabile a termini di polizza, la Società corrisponderà la somma concordata tra le parti, a titolo di indennizzo, con l' applicazione di una FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA di € 250,00 (duecentocinquanta)

Art. 13 Danni accidentali per i veicoli indicati all'art. 54) – lettera a) b) c) d) del Codice della Strada.

Oggetto della copertura:

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione sia su aree pubbliche sia su aree private.

Esclusioni

La garanzia non opera:

_ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

_ per i danni avvenuti in conseguenza di:

- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;

- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;

- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;

- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

_ Per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;

_ Per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

_ Per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

In caso di sinistro, liquidabile a termini di polizza, la Società corrisponderà la somma concordata tra le parti, a titolo di indennizzo, con l' applicazione di una FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA:

- pari ad € 250,00(duecentocinquanta/00) per i veicoli classificati AUTOVETTURA ;
- pari ad € 500,00(cinquecento/00) per i veicoli classificati AUTOCARRI E AUTOBUS.

Art. 14. Tassazioni Separate e Combinazioni di Garanzia

L'assicurazione viene prestata dalla Società con la applicazione di tassazioni e/o costi separati da calcolarsi alle somme stabilite dal Contraente ed indicanti il valore del veicolo assicurato.

A richiesta del Contraente possono essere adottate esclusivamente le seguenti combinazioni di garanzia:

- I. DANNI DA INCENDIO DANNI DA INCENDIO / EVENTI SPECIALI**
- II. DANNI DA INCENDIO / EVENTI SPECIALI / DANNI DA FURTO o RAPINA**
- III. DANNI DA INCENDIO / EVENTI SPECIALI / DANNI PER GUASTI INTEGRALI**
- IV. DANNI DA INCENDIO / EVENTI SPECIALI / DANNI DA FURTO O RAPINA / DANNI PER GUASTI INTEGRALI**

Art. 15 – Adeguamento del Valore Assicurato del Veicolo

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo/natante o assicurato al valore di mercato, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.

Il valore di mercato del veicolo sarà determinato sulla base del **valore commerciale** desumibile dal periodico mensile EUROTAX GIALLO (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE